

## EDITORIALE

### POTERE FINANZIARIO E DISCIPLINARE NELLO SPORT ITALIANO ED EUROPEO

a cura di *Michele Colucci e Durante Rapacciuolo*

Questo numero di RDES ha l'ambizione di attirare l'interesse sia dei giuristi sia degli economisti, che hanno fatto dello sport il campo privilegiato delle loro ricerche specialistiche. Certamente, alcuni articoli, se non tutti, sollevano questioni e stimoleranno il dibattito dottrinario.

Gli economisti troveranno stuzzicante il contributo sul rapporto diretto tra ricchezza dei club, *rectius* le somme di danaro spese e le loro probabilità di successo nei campionati. Siamo sicuri che apprezzeranno inoltre l'articolo sulle sponsorizzazioni nello sport. D'altra parte, i giuristi saranno gratificati dalla lettura di efficaci analisi concernenti il Daspo di gruppo, i poteri del TAS di cancellare o modificare le sentenze dei comitati disciplinari di FIFA e UEFA e la responsabilità oggettiva del dirigente di club sportivi. Infine, l'analisi sull'applicabilità dei termini perentori ai procedimenti non disciplinari avvierà certamente il dibattito sui limiti e ambito delle competenze della giustizia sportiva da ripartire tra CONI e federazioni.

In particolare, l'articolo di Raul Caruso, Marco Di Domizio, Domenico Rossignoli sottopone a test empirico la relazione salari/vittorie dei club e dimostra che il livello di retribuzione dei calciatori più bravi corrisponde al maggior numero di successi sportivi dei club. Ovvero, quanto più i club sono disposti a pagare per il talento dei calciatori, tanto più numerosi saranno gli scudetti vinti da quei club.

La dimostrazione scientifica fatta dagli autori sul primato sportivo raggiunto con la superiorità finanziaria che compra e paga di più e meglio il talento, lascia tuttavia senza risposta la domanda relativa ai tanti club, che pure investono somme ingenti per l'acquisto e la retribuzione dei calciatori senza comunque pervenire ai tanti successi sperati.

Questo punto, che i nostri bravi autori non hanno giustamente trattato perché era fuori dal loro soggetto di ricerca, deve spingere avanti la nostra riflessione sulla nozione di “bilancio competitivo”, che riassume le difficoltà finanziarie di molti club ricchi che, rincorrendo il successo, finiscono spesso sull’orlo di catastrofiche crisi finanziarie e possibili fallimenti.

Inoltre la ricerca empirica dovrebbe analizzare gli effetti dei deficit dei club ricchi e non vincenti sulle strutture societarie, sulla sicurezza economica e le carriere dei calciatori, sulle aspettative dei tifosi nonché sul clima sociale delle comunità locali.

Ci auguriamo che nel prossimo numero, la nostra rivista ospiti un articolo su questo tema.

L’altro spunto di riflessione che lo sforzo di ricerca dell’eccellente trio di autori ha sollecitato riguarda il formarsi in Europa di un club ristretto e selezionatissimo di club di calcio importanti, che in decenni di vittorie hanno acquisito l’accesso all’empireo del calcio europeo e mondiale sulla base d’illustrissimi e consolidatissimi curricula di presenze e vittorie nelle coppe europee. Questi club rivendicano e si vedono riconosciuto uno statuto speciale, che dovrebbe equivalere a una sorta di girone di livello superiore a loro esclusivamente riservato. Essi perseguono con tenacia tale status anche a causa del massiccio seguito di tifosi che hanno in Europa e nel resto del mondo. Acquisire lo status di *élite* ristretta del calcio tende ad accrescere il numero dei tifosi e sponsor che, a loro volta, contribuiscono a mantenere o aumentare i finanziamenti per l’acquisto e retribuzione dei migliori talenti calcistici. Vicino a questo tema è anche l’articolo di Bedetti sulla sponsorizzazione e le varie forme di contratti atipici in questo campo. Naturalmente, il maggior numero di sponsorizzazioni va ai club con più vittorie e, dunque, già più ricchi.

Anche il futuro di questa *élite* del calcio dovrebbe fare l’oggetto di un articolo di ricerca in uno dei prossimi numeri dei RDES per valutare i vantaggi e gli svantaggi, di tale tendenza. Lo stesso vale per quanto riguarda la valutazione del suo impatto sulla trasparenza e integrità dei vari campionati e tornei, nonché sull’evoluzione dei club che aspirano a accedere a quel circolo ristretto. Ci domandiamo se una tale tendenza non possa a lungo termine complicare e appannare ancora di più la relazione tra campionati e scommesse sportive, che siano fatte nei locali su strada oppure online.

I due articoli sul daspo ci portano a riflettere sui delicati meccanismi di diritto e procedura penale da un lato e sul diritto amministrativo dall’altro con i possibili abusi delle misure daspo non convalidate dalla magistratura ordinaria, che è sola autorità con capacità di applicare sanzioni penali o di limitazione delle libertà personali. Gli autori dei due articoli convengono sui rischi d’illegittimità costituzionale propri delle misure daspo, in particolare quando l’applicazione di dette misure non passa attraverso l’indispensabile verifica giudiziaria. La D’Urzo prende una posizione decisamente favorevole all’abrogazione del daspo di gruppo sia perché le sanzioni possono colpire singoli innocenti sia perché le sanzioni penali individuali

esistenti rendono superfluo l'altro tipo di daspo. D'altra parte, Sferrazza e Montalto trattano in maniera esauriente e convincente la questione della legittimità costituzionale del daspo quale misura limitativa della libertà personale adottata dall'autorità di polizia senza il filtro e la convalida del giudice competente in materia.

Al riguardo, siamo in favore di ulteriormente approfondire ed estendere il dibattito su questi temi fondamentali per tentare di limitare i casi d'illegittimità costituzionale e per promuovere la riforma delle norme di legge che regolano il daspo al fine di renderle perfettamente costituzionali.

Inoltre, interessante è l'articolo sui termini perentori dei procedimenti disciplinari perché solleva la questione antica delle relazioni tra regole sostanziali e procedure del CONI e normative autonome delle federazioni. La difficoltà di coniugare la pienezza della fase istruttoria con la comprensibile celerità del giudizio rimane ancora oggi il grande tema del processo sportivo.

La celerità dei processi e la certezza dei diritti degli sportivi sono due beni preziosi da tutelare sempre. Pertanto la perentorietà dei termini dei procedimenti, disciplinari e non, va salvaguardata. L'autrice è nettamente contro l'applicazione dei termini perentori alle procedure non disciplinari, perché, a suo dire, tale interpretazione rischia di affievolire le legittime richieste istruttorie delle parti, che soffrirebbero ingiustamente di decisioni tardive.

Sicuramente poi è di forte rilevanza e molto tempestivo l'articolo di Pastore sul potere del TAS di rivedere e modificare le decisioni disciplinari della FIFA e della UEFA. Stimolante e profonda la riflessione sull'ambito ed i limiti della dinamica relazione tra il potere/dovere di revisione, che è proprio del TAS e l'altro potere degli organi disciplinari di FIFA e UEFA, che esprime una discrezionalità, difficilmente sindacabile, perché comunque manifestazione dell'autorità autonoma delle due federazioni internazionali. Pertanto il TAS ha emanato una giurisprudenza tale da ritagliarsi il giusto margine d'intervento, accettabile e non soggetto a ulteriori litigi, rivedendo le sanzioni decise a livello FIFA e UEFA esclusivamente nei casi di sproporzione evidente ed esagerata rispetto al reato in questione. In ogni caso, la tutela della discrezionalità degli organismi disciplinari della FIFA e della UEFA viene ritenuta dalla giurisprudenza del TAS prevalente rispetto alle esigenze di giustizia del caso concreto.

A queste conclusioni è pervenuto l'autore dopo un'attenta analisi delle decisioni recenti nei casi *FC Barcelona v. FIFA sui minori*, *Luis Suárez*, *FC Barcelona & AUF v. FIFA e Serbia v. Albania*.

Di analogo rilievo è il soggetto svolto da Placiduccio sul riparto delle competenze fra giurisdizione sportiva e statale.

La Corte Costituzionale ha esaminato tale questione con riferimento alle materie disciplinari e tecniche, che molto spesso tendevano a sfuggire al controllo degli organi di giustizia sportiva per poi approdare innanzi ai vari tribunali nazionali.

I giudici costituzionali sottraggono la giurisdizione delle questioni tecniche e disciplinari sportive al giudice statale, riservandola in esclusiva al giudice sportivo. Tuttavia, la Corte Costituzionale prevede la possibilità di concedere una forma di

tutela attraverso il risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento sportivo alla persona lesa.

Conoscenti, l'autrice dell'articolo sulla responsabilità dei dirigenti e delle società, sostiene che Calciopoli e Scommessopoli hanno rilevato l'inadeguatezza del sistema di contrasto alle frodi sportive. La normativa del 2001 che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche sportive, ha creato un sistema di responsabilità in capo a società ed enti per reati commessi da parte di loro dipendenti. Tale disciplina ha obbligato i club a munirsi di un modello organizzativo atto a prevenire i reati da cui possa derivare una responsabilità in capo all'ente. Curiosamente però, la frode sportiva di un dirigente non implica la responsabilità della sua stessa società.

Ci piace chiudere questa rassegna, esprimendo la nostra soddisfazione per la ricchezza e varietà dei temi trattati nelle note e negli articoli pubblicati in questo numero della nostra rivista. La varietà comunque non esclude la coerenza della metodologia applicata nella scelta e pubblicazione degli articoli. Infatti, il rigore scientifico e il filo logico-dottrinario, proprio di qualificati specialisti del diritto e dell'economia dello sport, lega tra loro i testi e conferisce la ricercata coerenza metodologica. Il tono libero e vivace con qualche punta di radicalità, apparso in alcuni testi, è il segno della libertà dei nostri autori, ai quali altri colleghi, nei prossimi numeri, ci auguriamo, possano aggiungersi per proporre il loro diverso e motivato parere.

Bruxelles, 10 ottobre 2016

*Michele Colucci e Durante Rapacciuolo*